

COMUNE DI PERFUGAS

(PROVINCIA DI SASSARI)

Decreto n. 14 del 13 agosto 2015

NOMINA ASSESSORE E ATTRIBUZIONE DELEGA

IL SINDACO

- VISTO che il giorno 31 Maggio 2015 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglio comunale;
- VISTO il verbale dell'adunanza dei Presidenti del 01.06.2015, con il quale sono stati proclamati eletti in occasione delle elezioni suddette il Sindaco nella persona del sottoscritto e n.12 consiglieri comunali assegnati all'Ente;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco e che ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
- VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- VISTO l'art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta;
- VISTO l'art. 1, comma 137 della Legge 7 aprile 2014 , n. 56;
- VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 10.06.2015 di nomina della Giunta e del Vicesindaco e attribuzione deleghe;
- VISTA la Legge Regionale 19 giugno 2015, n. 16 che modifica il comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 22.02.2012, n°4 ovvero viene stabilito che nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore ad un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco;
- DATO ATTO, pertanto, che in virtù delle nuove disposizioni di legge il numero degli assessori di questo Comune è determinato in numero 4 in luogo di 3;
- VISTO lo Statuto Comunale;

NOMINA

Il consigliere comunale MARRAS Marco componente della Giunta Comunale di Perfugas;

Dando atto che l'assessore di cui sopra non versa nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.64 comma 4 del D.Lgs 267/2000 posto che lo stesso non è ascendente, discendente, parente o affine fino al 3° grado del sottoscritto.

DELEGA

Al Sig. Marras Marco le seguenti funzioni di indirizzo politico amministrativo: **Ambiente e Attività Produttive.**

Al predetto assessore è demandata anche la firma degli atti inerenti le suddette materie, che non impegnino il Comune verso l'esterno, fatti salvi quelli che il Sindaco ritenga di avocare a se e firmare personalmente e quelli gestionali di competenza dei Responsabili;

Le materie e gli affari non delegate come sopra rimangono riservate in capo alla competenza del Sindaco a tutti gli effetti di legge;

Dell'avvenuta nomina, così come prescritto dall'art. 46 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, verrà data comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza utile.

Dalla residenza comunale, lì 13 agosto 2015

IL SINDACO

f.to Dott. DECANDIA Domenico

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

«Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.

(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;

Art. 46, comma 2 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta

... omissis ...

2. “Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione (come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. b), L. 23 novembre 2012, n. 215)

Legge 7 aprile 2014 n. 56

Art. 1 comma 137

“Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.”